



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/294 del 24/11/2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: Ditta MARINELLI UMBERTO S.r.l. Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile costituito da “Gruppo Smovente, Frantoio/vaglio - Modello CENTAURO L 100-32”, CAMS, Matricola n. 20-050 “, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero, operazione R5 di rifiuti inerti non pericolosi, derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, finalizzato alla produzione di Materie Prime Seconde.

- ❖ **Titolare autorizzazione:** Ditta MARINELLI UMBERTO S.r.l.;
- ❖ **Sede Legale:** Via Leone Magno n.5, 65050 – San Salvo (CH);
- ❖ **Iscrizione alla CCIAA di Chieti Pescara:** al n. CH178252
- ❖ **P.IVA:** 02427910696
- ❖ **Tipologia:** Impianto mobile costituito da “Gruppo Smovente, Frantoio/vaglio – Modello CENTAURO L 100-32”, CAMS, Matricola n. 20-050”;
- ❖ **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208 comma 15; L.R. 45/07 e s.m.i. art. 50 comma 2; Dlgs n. 205/2010;
- ❖ **Operazioni: R5** - Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ❖ **Codici EER:** Rifiuti inerti non pericolosi di cui all’art. 8 del D.lgs. 116/2020 “*Elenco rifiuti*”;
- ❖ **Potenzialità:** <10 t/g.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO dell’istanza avanzata dalla Ditta MARINELLI UMBERTO S.r.l con nota datata 22/06/2021, ai sensi dell’art. 208, co. 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026), per il tramite del Suap Territorialmente competente, in data 26/07/2021 prot. n. 309988/21, per l’autorizzazione di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di recupero, operazione R5 di rifiuti inerti non pericolosi,



GIUNTA REGIONALE

derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, finalizzato alla produzione di Materie Prime Seconde, a mediante le seguenti operazioni di cui al D.M. 05.02.1998:

1. Frantumazione, riduzione volumetrica e selezione granulometrica con regolazione degli alberi rotanti all'interno della bocca frantumatrice, per la produzione di frazioni inerti a pezzatura idonea;
2. Recupero/Riciclaggio/ di sostanze inorganiche (R5) di rifiuti non pericolosi di cui alla **Tabella 1** sotto riportata;

CONSIDERATO che il SGRB-dpc026, ai sensi degli artt.li 7 e 8 della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. e degli artt.li 18 e 19 della L.R. 01.10.2013 n. 31, con nota prot.n. 0376920/21 del 23/09/2021, ha avviato il procedimento istruttorio di cui alla suddetta istanza, richiedendo i pareri di merito agli Enti interessati;

RICHIAMATA la documentazione presentata dalla Società a corredo dell'istanza sopra richiamata, ai sensi della DGR n. 450/2016, in particolare la "**Relazione Tecnica per l'esercizio di un impianto mobile di recupero dei rifiuti non pericolosi di natura inerte**" e relativi **Allegati** che di seguito si elencano:

1. Certificato di Iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
2. Relazione tecnica;
3. Scheda tecnica descrittiva dell'impianto di frantumazione, manuale parti di ricambio e dichiarazione di conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE con specifici disegni e fotografie;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione (rif.to art.46 D.P.R. 445/2000), in base ai requisiti stabiliti dalla D.G.R. n.1227 del 29/11/2007;
5. Titolo di disponibilità dell'impianto;
6. Nomina del Responsabile tecnico per l'esercizio dell'impianto di frantumazione - **Modello CENTAURO L 100-32**", CAMS, **Matricola n. 20-050**;

DATO ATTO che dall'allegata documentazione dell'istanza di che trattasi, con la quale sono state descritte le caratteristiche dell'impianto nonché lo stato di efficienza dello stesso, emerge che la Ditta MARINELLI UMBERTO S.r.l. è specializzata nell'effettuare, presso i propri cantieri, il recupero dei rifiuti inerti non pericolosi dallo svolgimento delle attività di demolizione e



GIUNTA REGIONALE

costruzione, riutilizzando il materiale macinato nello stesso cantiere e/o presso altri siti, principalmente nel campo edile e stradale secondo la normativa vigente, con produzione di materiale (ex MPS) a granulometria più piccola;

DATO ATTO che l'impianto - **Modello CENTAURO L 100-32", CAMS, Matricola n. 20-050**, le cui caratteristiche tecniche sono descritte nella documentazione allegata alla richiesta, svolge operazioni di frantumazione di materiali inerti e risulta costituito da una benna di frantumazione per la riduzione volumetrica degli inerti, per una potenzialità massima 120 ton/giorno.

VISTO il **parere favorevole** rilasciato da ARTA - Distretto Sub-Provinciale di S. Salvo, con nota acquisita agli atti del SGRB in data **8/11/2021** al prot.n. 475255/21 all'utilizzo dell'impianto mobile per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi presso i vari cantieri di attività, a condizione che la ditta si attenga a quanto previsto dal comma 15 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal comma 2 dell'art. 50 della L.R. n. 45/07 e s.m.i., dalle disposizioni di cui alla DGR n. 450/2016 ed indicazioni di cui agli Allegati alla **Circolare n. 5205 del 15/07/2005**;

DATO ATTO che le tipologie di **rifiuti non pericolosi** esaminate e da trattare risultano classificate e descritte nella seguente **Tabella 1**:

Tab. 1 – Codici EER

CODICI EER (Allegato D, parte IV- D.lgs. 152/2006 e D.Lgs 205/2010)	DESCRIZIONE RIFIUTO	ATTIVITA' (R) All C del D.lgs. 152/06 e s.m.i.	DM 5/2/98 E DMA 5/4/2006 N. 186 ALLEGATO 1 TIPOLOGIA	Potenzialità
01 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R5	7.2 (lett. f)	
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla	R5	7.2 (lett. f)	



GIUNTA REGIONALE

	voce 01 04 07.			
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07.	R5	7.2 (lett. f)	
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.	R5	7.2 (lett. f)	
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 01 01	Cemento.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 01 02	Mattoni.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 01 03	Mattonelle e ceramiche.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.	R5	7.1 (lett. a,c)	120 t/h
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08	R5	7.1 (lett. a,c)	



GIUNTA REGIONALE

	01			
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.	R5	7.1 (lett. a,c)	

CONSIDERATO che dal processo di lavorazione si ottengono materiali (ex mps), da utilizzare nell'edilizia e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (*come descritto nello schema di flusso al punto 4.1 e 4.2 della relazione tecnica*); dalla frantumazione dei rifiuti inerti con l'impianto descritto, è possibile ottenere altre sostanze inerti con pezzature e a granulometria variabile a seconda delle esigenze del committente; dall'attività di recupero inerti residuano anche rifiuti quali plastica e gomma (EER 19 12 04), metalli non ferrosi (EER 19 12 03), legno (EER 19 12 07), metalli ferrosi (EER 19 12 02), rifiuti misti (EER 19 12 12), nonché sovvalli e/o rifiuti non compatibili, da conferire a ditte autorizzate al recupero e/o smaltimento;

DATO ATTO che nella relazione tecnica datata 22/06/2021 va considerato che:

- a) lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto solido da recuperare, di cui alla **Tabella 1**, avverrà su aree di lavorazione del cantiere distinte per tipologia e successivamente saranno svolte le operazioni di recupero (R5) per la produzione di prodotti e/o sostanze inerti (ex mps) da riutilizzare per la realizzazione di sottofondi e rilevati stradali, ecc.;
- b) il recupero delle tipologie di rifiuto elencate in **Tabella 1** avverrà utilizzando una macchina frantumatrice costituita da una benna frantumatrice per la riduzione volumetrica degli inerti, con regolazione degli alberi rotanti all'interno della bocca frantumatrice montata su un escavatore mobile in grado di spostarsi agevolmente sull'area di trattamento distinta dell'attività di produzione di ogni campagna di attività;
- c) i prodotti ottenuti (ex mps) saranno depositati in apposite aree del cantiere;
- d) presso l'impianto saranno accettati i soli rifiuti solidi elencati nella **Tabella 1** sopra riportata;
- e) sono stati precisati i processi tecnologici, le attrezzature utilizzate, le tipologie dei rifiuti da trattare, la potenzialità massima giornaliera dell'impianto mobile, le attività da cui provengono i



GIUNTA REGIONALE

rifiuti, i metodi di trattamento e di recupero, nonché indicati i prodotti inerti (ex mps) ed i rifiuti che vengono prodotti a seguito di detta attività;

f) la Società ha proceduto ad indicare a pag. 15 della relazione tecnica, le cautele per evitare danni all'ambiente in merito al rilascio di effluenti e tutela delle risorse idriche, le emissioni in atmosfera, le emissioni sonore, nonché i rifiuti prodotti durante l'attività;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19.11.2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312, come modificata dalla Direttiva 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 30 maggio 2018 che è entrata in vigore il 4 luglio 2018;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare:

- l'art. 196 relativo alle competenze attribuite alle Regioni;
- l'art. 208, comma 15 che detta disposizioni in materia di impianti mobili di smaltimento o di recupero, ed in particolare prevede che: "*omissis .. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica... omissis*";

RICHIAMATO l'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., che prevede che: "*le garanzie finanziarie richieste devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto*";

VISTO il **D.lgs. 03/09/2020, n. 116**, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*", pubblicato nella G.U. dell'11 settembre 2020 ed **entrato in vigore il 26/09/2020**, che introduce numerose modifiche al D.lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare all'**articolo 8** contiene l'Elenco dei rifiuti con relativi EER;



GIUNTA REGIONALE

VISTO il **D.P.R. 07.09.2010, n. 160** “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08*”, in particolare l’art. 2, in ordine alle iniziative che abbiano ad oggetto la realizzazione e l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, secondo le quali dette iniziative imprenditoriali devono obbligatoriamente essere inoltrate ai competenti SS.UU.AA.PP., al fine di consentire l’esercizio delle funzioni ad essi assegnate;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18.12.2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GUCE n. L370/44 del 30.12.2014*), che ha approvato il nuovo elenco europeo dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTO il D.M. 05/02/98 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 5/02/1997, n. 22*” e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.M. 05/04/2006, n. 186 e 17 novembre 2005, n. 269 ed in particolare il **punto 7.1.4** in cui sono specificate quali possano essere le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: *materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’Allegato C della Circolare del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio 15/7/2005 n. 5205*;

VISTA la **Circolare MATTM 15/07/2005, n. 5205** recante: “*Indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 Maggio 2003 n. 203*” è stata emanata per l’applicazione, relativamente al settore edile, stradale e ambientale, del D.M. 08/05/2003, n. 203 sul *Green Public Procurement (GPP)* che prevede l’obbligo di copertura del fabbisogno annuale di manufatti e beni da parte degli enti pubblici e delle società a prevalente capitale pubblico, con una quota di materiali riciclati non inferiore al 30% (importo annuo); nella Circolare del MATTM sono definiti:

- alcuni dei possibili riutilizzi degli aggregati riciclati;
- le caratteristiche tecniche e prestazionali;



GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il D.lgs. 04/09/2020, n. 262 *“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”* (GU Serie Generale n. 273 del 21-11-2002 - Suppl. Ordinario n. 214);

DATO ATTO della Delibera n. 89-16 CF approvata, come raccomandazione, dall'ISPRA inerente: *“Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti”*,

VISTA la L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i. avente per oggetto: *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”*, in particolare l'art. 50;

VISTA la DCR 07.07.2018, n. 110/8 *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co.8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9 -11, co.1 – D.G.R. n. 226 del 12.04.2016 – D.G.R. n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (P.R.G.R.). Aggiornamento”*;

RICHIAMATA la **DGR n. 450 del 12/07/2016** avente per oggetto: *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 50, co. 2 - Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti. Approvazione di direttive regionali sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività. Revoca della DGR n. 629/2008”* (B.U.R.A.T. n. 20 Speciale Ambiente del 17/02/17);

VISTA la **DGR n. 1227 del 29/11/2007** avente ad oggetto: *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”*(B.U.R.A.T. Speciale Ambiente n. 2 del 02/01/08);

VISTA la **DGR n. 254 del 28/04/2016** avente per oggetto: *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12/2007, n. 45 e s.m.i. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 - DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”*;



GIUNTA REGIONALE

VISTA la **DGR 25/08/2016, n. 547** “*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 45 - Direttive regionali relative agli elaborati tecnici di progetto da allegare alla domanda per la realizzazione e/o esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti e contenuti dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione*”, contenente l'apposita modulistica da utilizzare;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- Legge 26.10.1995 n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;
- D.M. 01.04.1998, n. 145 “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
- D.M. 01.04.1998, n. 148 “*Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
- Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998: “*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;
- D.lgs. 19.08.2005, n. 194 “*Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*” pubblicato nella G.U. – Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrato in vigore del provvedimento 08.10.2005;
- D.G.R. 25.05.2007 n. 517 (decreto legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 giugno 2007;
- L.R. 17.07.2007 n. 23 del 17.07.2007 “*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo*” pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007”;



GIUNTA REGIONALE

- D.D. n. DN3/1 dell'11.01.2008 “D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: ”D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. *Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*”;
- D.lgs. 09.04.2008, n. 81 “*Attuazione dell'art. 1 della legge 03 Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30 Aprile 2008;
- L.R. 29.07.2010, n. 31 “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)*”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.50 del 30.07.2010;
- D.lgs. n. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;
- D.M. 03.08.2015 “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 08 marzo 2006 n. 139*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 192 del 20.08.2015;
- D.G.R. 14.11.2017, n. 660 “*Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA*”;
- Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del 13.02.2019 prot .n. 2730 “*Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti*”;
- Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del 13.02.2019 prot.n. 2730 “*Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti*”;
- Circolare del 15.03.2018 prot.n. 4064 emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento (MATT) “*Linee guida*




GIUNTA REGIONALE

per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L’Inquinamento del 21.01.2019, prot.n. 1121 “*Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;*
- Legge 11.02.2019, n. 12 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione*” pubblicata sulla G.U. serie generale n. 36 del 12.02.2019 ed entrata in vigore il giorno 13.02.2019;
- Legge 02 Novembre 2019, n. 128 avente per oggetto: “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali*” – Pubblicata nella G.U. n° 02 Novembre 2019, n. 257 - Specificatamente l’art. 14 bis;
- L.R. 04.07.2019 n° 15 avente per oggetto: “*Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*”;

RILEVATO che il MATTM con nota prot.n. 4903/VIA del 14/12/2000, ha precisato, in merito all’applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti d’impianti mobili di trattamento, che tale procedura non è applicabile nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art. 208, comma 1, del D.lgs. 152/2006 “*in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato*” e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l’inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione, almeno 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto, pertanto, di far salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

PRESO ATTO della Sentenza del **TAR Abruzzo, Sez. I, n. 624, del 02/07/2013**, N. 00624/2013 REG.PROV.COLL. N. 00305/2008 REG.RIC. N. 00577/2008 REG.RIC. “**Rifiuti. Autorizzazione impianti mobili per il trattamento dei rifiuti**”, con la quale si è disposto: “*omissis ... Nel caso degli impianti “mobili” per il trattamento dei rifiuti la legge prevede un’autorizzazione “a monte” e un regime non più autorizzatorio, ma di mera comunicazione, “a valle”, al momento dell’inizio della singola “campagna” di attività. Sempre che si tratti effettivamente di “impianti mobili” (tali*



GIUNTA REGIONALE

qualificati in base alle caratteristiche strutturali, all'esistenza o meno di strumenti di ancoraggio permanente al suolo, alla temporaneità dell'esercizio e ad altri eventuali indicatori del tipo di impatto che può derivare), la norma non richiede alcuna ulteriore procedura di garanzia, invece prevista per la costruzione ed installazione di impianti c.d. "fissi". Il presupposto per l'applicabilità della disciplina meno garantista è, dunque, la effettiva sussumibilità dell'impianto tra quelli "mobili", sussumibilità acquisita (ed acquisenda) in sede di richiesta di autorizzazione "unica", sede cui compete la verifica della natura amovibile dell'impianto dal sito prescelto e del rapporto precario, e quindi ben delimitato temporalmente con il luogo e con l'ambiente circostante. A queste condizioni verificate "a monte", il sistema consente il regime semplificato tenuto conto soprattutto del provvisorio (e minimo) impatto con l'ambiente circostante. La mera "comunicazione" di installazione, una volta ottenuta l'autorizzazione "unica" regionale, valevole su base nazionale, non è, secondo il testuale riferimento normativo, assoggettata ad alcuna ulteriore e previa verifica, né di compatibilità urbanistica né di compatibilità ambientale. .. omissis";

DATO ATTO che con nota del 8/9/2021 prot. N. 359667 , ai fini del completamento dell'iter tecnico-amministrativo, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 4 luglio 2019, n. 15 "Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso" (BURAT 10 luglio 2019, n. 118 Speciale), entrata in vigore l'11 luglio 2019 e s.m.i., la Ditta MARINELLI UMBERTO S.r.l. ha trasmesso la dichiarazione da parte del Consulente di aver ricevuto di pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;

PRESO ATTO che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta MARINELLI UMBERTO S.r.l., nonché dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - dpc026, nonché da quanto risultante dal **parere tecnico favorevole** espresso dall'ARTA - Distretto Sub-provinciale di San Salvo acquisito nel corso del procedimento, non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile in esame;

RITENUTO di autorizzare la Ditta MARINELLI UMBERTO S.r.l., ai sensi ai sensi dell'art. 208, co, 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 50 della L.R. n. 45/07 e della DGR n. 450/2016, alla gestione di un impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, costituito da una **Gruppo**



GIUNTA REGIONALE

Semovente, Frantoio/vaglio - Modello CENTAURO L 100-32”, CAMS, Matricola n. 20-050, come descritto nella **Relazione Tecnica** di cui alla domanda di autorizzazione del 22/06/2021, ai sensi dell’art. 208, co. 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026), per il tramite del Suap Territorialmente competente, in data 26/07/2021 prot. n. 309988/21, **Allegato** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le seguenti operazioni:

1. Frantumazione, riduzione volumetrica e selezione granulometrica con regolazione degli alberi rotanti all’interno della bocca frantumatrice, per la produzione di frazioni inerti a pezzatura idonea;
2. Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti non pericolosi di cui alla **Tabella 1** sopra riportata;

RILEVATO che l’autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 208, comma 15, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente provvedimento;

EVIDENZIATO che è fatto salvo quanto ulteriormente disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le successive campagne di attività di gestione dei rifiuti, attraverso l’utilizzazione dell’impianto mobile indicato in oggetto;

RITENUTO di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di **10 (dieci) anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente, almeno **180 (centottanta) giorni** prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento;



GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. (TUEL);

VISTA la L.R. 01.10.2013, n. 31 “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn° 2/2013 e 20/2013*”;

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 recante: “*Codice dell’amministrazione digitale*” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 45 “*Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti*”

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di **PRENDERE ATTO** dell’iter tecnico-amministrativo riferito all’istanza di autorizzazione regionale avanzata dalla Ditta MARINELLI UMBERTO S.r.l. al SGRB-dpc026, con nota del 22/06/2021, ai sensi dell’art. 208, co. 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026), per il tramite del Suap Territorialmente competente, in data 26/07/2021 prot. n. 309988/21, per l’esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi;



GIUNTA REGIONALE

2. di **AUTORIZZARE** ai sensi dell'art. 208, co, 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 50 della L.R. n. 45/07 e della DGR n. 450/2016, la Ditta **MARINELLI UMBERTO S.r.l.**, con sede legale - Via Leone Magno n.5, 65050 – San Salvo (CH), alla gestione di un impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, costituito da un - **Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio - Modello CENTAURO L 100-32**, CAMS, Matricola n. 20-050, come da: “*Relazione Tecnica per l'esercizio di un impianto mobile di recupero dei rifiuti non pericolosi di natura inerte*”, **Allegato** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le seguenti operazioni:

- Frantumazione, riduzione volumetrica e selezione granulometrica con regolazione degli alberi rotanti all'interno della bocca frantumatrice, per la produzione di frazioni inerti a pezzatura idonea;
- Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti non pericolosi di cui alla Tabella 1 di seguito riportata;

3. di **STABILIRE** che i codici EER ammissibili all'impianto mobile sono quelli elencati nella seguente **Tabella 1**:

Tabella 1 – Codici EER

CODICI EER (Allegato D, parte IV- D.lgs. 152/2006 e D.Lgs 205/2010)	DESCRIZIONE RIFIUTO	ATTIVITA' (R) All C del D.lgs. 152/06 e s.m.i.	DM 5/2/98 E DMA 5/4/2006 N. 186 ALLEGATO 1 suballegato 1 TIPOLOGIA	Potenzialità
01 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R5	7.2 (lett. f)	
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.	R5	7.2 (lett. f)	
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla	R5	7.2 (lett. f)	



GIUNTA REGIONALE

	voce 01 03 07.			
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.	R5	7.2 (lett. f)	
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5	7.1 (lett. a,c)	120 t/h
17 01 01	Cemento.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 01 02	Mattoni.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 01 03	Mattonelle e ceramiche.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,	R5	7.1 (lett. a,c)	



GIUNTA REGIONALE

	diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.			
--	-------------------------------------------------------------------	--	--	--

4. di **STABILIRE** che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di **10 (dieci) anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all'Autorità competente, almeno **180 (centottanta) giorni** prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;

5. di **STABILIRE** che l'autorizzazione del presente provvedimento, è condizionata al rispetto delle prescrizioni contenute nel citato parere ARTA – Distretto Sub- Provinciale di San Salvo con nota acquisita agli atti del SGRB in data 8/11/2021 al prot.n. 475255/21 ed in particolare:

5.1 dovranno essere rispettate costantemente le norme tecniche previste dall'Allegato 5 dal D.M. 05/02/1998 e D.M. 05/04/2006, n. 186, nonché le attività, i procedimenti ed i metodi di recupero di materia individuati per le seguenti Tipologie di rifiuto richieste; in particolare per la tipologia 7.1 quanto indicato nel punto 7.1.3 lettere a) e c), tipologia 7.2 quanto indicato nel punto 7.2.3 lettera f), Tipologia 7.6 quanto indicato nel punto 7.6.3 lettera c), Tipologia 7.21 bis quanto indicato nel punto 7.31 bis1, lettera c);

5.2 il deposito temporaneo dei rifiuti da sottoporre alle operazioni (**R5**), dovrà avvenire nelle aree indicate e ben separate tra loro (per tipologia) e da altri materiali recuperati ed è sottoposto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, co. 3 del D.lgs. 152/06, come modificate dal D.lgs. 116/2020;

5.3 i rifiuti destinati ad operazioni (**R5**) e stoccati in cumuli dovranno essere separati tra di loro anche attraverso l'uso di barriere mobili o fisse tali da non generare miscelazione tra di loro, coperti con teli in caso di forte vento;

5.4 tutti i contenitori dei rifiuti (es. *cassoni, fusti, recipienti vari, .. etc.*), devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche di rifiuti stessi;



GIUNTA REGIONALE

5.5 tutte le aree destinate a contenere i rifiuti dovranno essere provviste di apposita etichettatura riportante il rispettivo codice EER e la corrispondente descrizione, ovvero la tipologia del materiale recuperato e del rifiuto prodotto;

5.6 i materiali derivanti dall'attività di recupero dell'impianto, ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizione di sicurezza, dovranno avere caratteristiche chimico-fisiche tali da rispettare quanto previsto dell'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., ed essere merceologicamente rispondenti alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate (con specifico riferimento all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. UL/2005/5205); il possesso dei requisiti di conformità chimico – fisica e merceologica dovrà essere dimostrato da idonea certificazione analitica;


5.7 per le tipologie di rifiuto prodotto a seguito di manutenzione delle apparecchiature in uso dall'azienda (ciclo produttivo), la Società dovrà indicare con apposita cartellonistica ad ognuno di essi i codici relativi, in attesa dello smaltimento finale;

5.8 dovrà essere prevista la raccolta separata delle acque meteoriche di dilavamento e dei servizi igienici, in apposita vasca/serbatoio di stoccaggio. Tali acque, in quanto rifiuti, dovranno essere smaltite periodicamente da ditte specializzate in impianti autorizzati;

5.9 i materiali ottenuti a seguito di trattamento da parte dell'impianto mobile, depositati temporaneamente sul sito, descritti nella relazione tecnica, dovranno essere rispettivamente recuperati senza determinare rischi e/o nocimento per le matrici acqua, aria, suolo, nonché per la flora e la fauna e senza causare inconvenienti da rumori, odori e/o emissioni polverulente;

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero rifiuti con l'impianto mobile in oggetto, la ditta dovrà presentare, almeno **60 (sessanta) giorni** prima dell'inizio di ogni campagna di attività e prima dell'installazione dei macchinari in qualsiasi cantiere, alla Regione in cui è prevista l'effettuazione della stessa e ad ARTA - Distretto territorialmente competente, apposita comunicazione, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 50 della L.R. 45/07 e s.m.i. e DGR n. 450/2016 per riferire i dati specifici inerenti l'attività, comprensivi del cronoprogramma della campagna ed una descrizione dettagliata del sito presso cui si svolgeranno le operazioni di trattamento degli inerti. Ciascuna **comunicazione** dovrà essere corredata degli Allegati di cui alla DGR n. 450/2016. In particolare dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la data di inizio e la data di termine della campagna;



GIUNTA REGIONALE

- b)** copia del contratto o la lettera di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto di comunicazione;
- c)** specifico diagramma giornaliero e settimanale che evidenzia fra le varie attività, il tempo di effettivo utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna della comunicazione;
- d)** i dati specifici inerenti l'attività quali:
- descrizione delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell'impianto con relativa codifica (CER), quantità (in peso e volume);
 - relativo riferimento all'allegato I del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 - indicare la tipologia, quantità e destinazione dei rifiuti che si originano dall'attività di recupero (sovvali, scarti, ecc.);
 - indicare sulla planimetria del sito utilizzato le aree usate per il deposito delle varie tipologie dei rifiuti e/o materie prime prodotte;
 - descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito in scala adeguata (minimo 1:1000), riportante l'esatta ubicazione dell'impianto; i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti nelle aree circostanti, al fine di valutare sotto il profilo ambientale i potenziali rischi correlati all'esercizio dell'impianto;
 - le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività;
 - il nominativo e qualifica professionale del tecnico responsabile della gestione del deposito dei rifiuti, nonché il nominativo del personale di custodia
 - le modalità relative alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura impianto, di bonifica e di ripristino del sito, nonché il piano di emergenza con particolare riferimento alle emergenze di tipo ambientale;
- e)** al momento dell'esercizio dell'impianto la ditta dovrà inoltre effettuare una misurazione fonometrica dell'attività. A tal proposito, deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità e devono essere comunque rispettati i valori limiti e di emissione delle sorgenti sonore previste dal DPCM del 14.11.1997 e s.m.i. Le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.lgs. 04/09/2020, n. 262 *“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”* (GU Serie Generale n.273 del 21-11-2002 - Suppl. Ordinario n. 214);



GIUNTA REGIONALE

f) l'impianto potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente, comunque, al regolamento comunale o ad una eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione, la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i recettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente. Il Distretto dell'ARTA, competente per territorio, valuterà la Relazione Acustica e, eventualmente, provvedere a dettare prescrizioni in ordine agli accertamenti da svolgere;

g) per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo, dovrà essere dichiarato dal richiedente se l'impianto è assoggettato all'esame e parere dei VV.F., ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi;

Dovranno, inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni indicate al **Punto 9** della DGR n. 450/2016 e singole **campagne di attività** non dovranno avere di norma una durata **>1 (uno) anno**, come previsto dal **Punto 6** della stessa. A Conclusione di ogni campagna di attività con l'impianto mobile, **la Ditta dovrà presentare relazione tecnica conclusiva** contenente documentazione di chiusura cantiere, che dovrà contenere:

h) analisi chimiche (test di cessione sul rifiuto tal quale e/o sull'eluato), secondo le procedure previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e certificazione relativa alla rispondenza agli standard di cui all'Allegato C alla Circolare n. 5205 del 15/07/2005 sul/i prodotti/i ottenuti prima del conferimento a ditte preposte al riutilizzo (es. *reinterro, rilevati, sottofondi stradali, .. etc.*);

i) copia del registro di carico rifiuti, i quantitativi relativi ai singoli rifiuti prodotti e smaltiti, nonché idonea documentazione relativa ai singoli quantitativi di aggregati prodotti;

j) predisporre idonea documentazione indicante la destinazione finale dei rifiuti inerti e dei prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero e conferiti, precisando in particolare la ragione sociale e la sede dell'impianto di destinazione, con gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente al suddetto impianto;

k) la ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, dovrà rendere disponibile all'autorità di controllo copia dell'atto autorizzativo presso il sito operativo.

Tutta la documentazione sopra richiesta dovrà essere inviata agli Enti sopra citati per le rispettive valutazioni di corrispondenza.



GIUNTA REGIONALE

6. di **STABILIRE** altresì, che:

6.1 la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti stabiliti dall'art. 208, co. 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

6.2 la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità degli impianti, pena l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;

6.3 la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall'interessato, **al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa**; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 254/2016, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente; c) si dovrà ottemperare agli obblighi, per quanto applicabili, di cui all'art. 190 (Catasto dei rifiuti) e dell'art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ed in relazione alla gestione dei dati, alla D.D. n. DPC026/75 dell'11/05/2017 ed alla DGR n. 621 del 27/10/2017, che ha revocato la DGR n. 778 dell'11/10/2010 (Sistema regionale O.R.SO.);

6.4 è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato o all'assetto societario;

6.5 in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;

6.6 il presente provvedimento non si configura né come approvazione di progetto, né come omologazione degli impianti in questione;

6.7 la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

7. di **PRESCRIVERE** , altresì, che:

7.1 nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme



GIUNTA REGIONALE

regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7.2 possono essere conferiti all'impianto solo i rifiuti autorizzati di cui alla **Tabella** indicata all'art. 3;

7.3 al fine di favorire l'identificazione, anche in funzione della registrazione delle campagne di attività, sull'impianto venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la dizione **Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio - Modello CENTAURO L 100-32", CAMS, Matricola n. 20-050 - Autorizzazione della Regione Abruzzo"**, accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e data della autorizzazione regionale;

7.4 le singole campagne di attività, così come dichiarato dalla Ditta, non avranno di norma una durata superiore ad un anno, in base a quanto previsto dal punto 5.1 dell'allegato alla DGR 450/2016. Nel caso la durata di attività per rifiuti non pericolosi da C&D è inferiore a 90 gg. lo stesso allegato al punto 3.3 specifica che la campagna mobile non è assoggettata a presentare istanza di verifica di assoggettabilità

8. di **FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

9. di **STABILIRE** che:

9.1 il SGRB-dpc026 si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, oppure risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla Parte Quarta del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

9.2 la Società dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato;

9.3 in caso di cessione dell'attività autorizzata, la Società dovrà darne tempestiva comunicazione alla Regione Abruzzo-SGRB e, contestualmente, il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società



GIUNTA REGIONALE

sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'emanazione del provvedimento di volturazione;

9.4 la Società dovrà tempestivamente comunicare alla Regione Abruzzo qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della stessa;

10. di **STABILIRE** che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'applicazione di quanto prescritto dal co. 13 all'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nonché della Parte Quarta, Titolo VI "*Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali*" dello stesso;

11. di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato alla Ditta **MARINELLI UMBERTO S.r.l.**- Via Leone Magno n.5, 65050 – San Salvo (CH), e trasmessa al **SUAP territorialmente competente**;

12. di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 14-bis) del testo coordinato del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con legge 02 Novembre 2019, n. 128 copia del presente provvedimento all'I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

13. di **DISPORRE** l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Chieti all'ARTA - Distretto Sub-provinciale di San Salvo, all'ARTA - Direzione Centrale di Pescara, nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

14. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per intero sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dal suo ricevimento (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).



GIUNTA REGIONALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)*

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppolo

(Firmato digitalmente)